

STATUTO

"L'Arca della Valle ODV"

ART. 1

(denominazione, sede e Durata)

L'associazione avente denominazione "L'Arca della Valle ODV", d'ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Barga, Località Bellosi 1 frazione Albiano cap. 55051 e con durata illimitata. E' costituita i sensi del Codice Civile e del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito "Codice del Terzo Settore").

ART.2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore:

- d) attività culturali con finalità educativa;
- e) tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali ricreative di particolare interesse sociale.

L'associazione opera in particolare a vantaggio della tutela e salvaguardia degli animali in genere, alla prevenzione del randagismo, alla protezione degli animali. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei propri volontari associati. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- L'autocertificazione di non essere o essere stato indagato o condannato per maltrattamenti agli animali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda valutando il profilo del richiedente alla luce delle finalità associative perseguite e delle attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 90 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

(diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;

- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- *Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.*

ART.5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- Mancato versamento della quota associativa
- Compimento di atti di maltrattamento gli animali

Può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di partecipare all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione);
- L'Organo di controllo e il revisore dei conti se obbligatori per le

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. si applicano i com.4,5 art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il collegio dei sindaci revisori;
- Approva il bilancio di esercizio
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, i sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle esclusioni degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto per modificare lo Statuto e l'Atto costitutivo occorre, in assemblea straordinaria, la presenza di almeno i $\frac{1}{4}$ degli associati, in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza, in seconda convocazione occorre la presenza di $\frac{1}{3}$ dei soci e il voto favorevole di almeno i $\frac{1}{4}$ degli associati presenti, in proprio o per delega. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in assemblea straordinaria il voto favorevole di almeno i $\frac{1}{4}$ degli associati.

ART.8

(consiglio direttivo o Organo di amministrazione)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; stabilisce le quote associative;
- Nomina il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra cinque e undici, nominati dall'Assemblea per la durata di anni tre e possono essere sempre rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate; si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'art. 26 comm. 6 codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che terzi ne erano a conoscenza.

ART.9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, cessa per scadenza del mandato, per eventuale revoca o per dimissioni volontarie, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio

Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Tesoriere , Segretario)

Il tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo, tiene la cassa e intrattiene rapporti con la banca, ha firma sul conto corrente ed esplicita tutte le operazioni bancarie. Il segretario svolge tutte le operazioni di segreteria e fa i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 11

(Organo di controllo)

Qualora concorrano le condizioni di cui all'art. 30 comm.2 codice terzo settore, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico che opera in conformità di tutto quanto disposto dal predetto art. 30 CTS e sostituisce il Collegio dei Sindaci. Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comm. 2 art. 2397 del codice civile. Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 13

(Divieto di distribuzione utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quello d'interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Il libro degli associati, tenuta a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono occasionalmente la loro attività
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando in funzione tenuto a cura dello stesso;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta con preavviso di trenta giorni.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate

dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari per malattie infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART.18

(lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è dovuto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART.20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

IL PRESIDENTE
L'ARCA DELLA VALLE

ONLUS
Associazione per la cultura
Francesco Purini
C.F. 9000660455 - P.IVA 0266479462
arca@lavallo.it arca@lavallo.it pec.it

